

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
1970-1971-1972-1973-1974-1975

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 000 1999

1 000 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FENERBERG	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANORI	Livio	Assessore	LUCISANI	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
ECHADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Juredda.
..... EMISSE

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI - META - PIZZUTELLI - *Francesco Juredda* - *Donato*

DELIBERAZIONE N° 3035

OGGETTO: Reg. CE n.1627-98. Disposizioni operative per autorizzazione impianto nuovi vigneti per ettari 124, distribuiti fra n.13 vini a D.O.C. del Lazio.

OGGETTO: Reg.(CE) n.1627/98. Disposizioni operative per autorizzazione impianto nuovi vigneti per ettari 124, distribuiti tra n.13 vini a D.O.C. del Lazio -
Con allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il Reg.CEE n.822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare il paragrafo 1, art.6;

VISTO il Reg.(CE) n.1627/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, ed in particolare il punto 1), dell'art.1, con il quale è stato modificato il testo del paragrafo 1, del citato art.6, del Reg.(CEE) n.822/87, per cui è prevista la possibilità di derogare dall'attuale "divieto di impianto" di vigneti, per la produzione di uva da vino;

VISTO il Decreto 27.11.1998, concernente "Autorizzazione di nuovi impianti viticoli da parte dell'Unione Europea, ripartiti tra Regioni e Province autonome", con il quale, il Ministero per le Politiche Agricole, ha disposto, tra l'altro, per i nuovi impianti di vigneti autorizzabili ai sensi del Reg.(CE) n.1627/98 e stabiliti per l'Italia in ettari 2442 - la relativa ripartizione in base alla quale è stata assegnata alla Regione Lazio la superficie di ettari 124, in favore di superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate (vini a D.O.C.) e vini ad Indicazione Geografica Tipica (vini a I.G.T.);

CONSIDERATO che il predetto Decreto Ministeriale:

- 1) all'art.2 stabilisce che, per l'individuazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (vini a D.O.C.) e dei vini ad indicazione geografica tipica (vini a I.G.T.) che posseggono i requisiti stabiliti dall'Unione Europea, e che quindi possono accedere all'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti, la Regione dovrà attenersi ai criteri di seguito elencati:
 - a) escludere i vini ottenuti in province nelle quali il totale delle quantità di vino distillato volontariamente nelle ultime tre campagne ha superato il 10% del totale della produzione provinciale di vino di tali campagne;
 - b) individuare, all'interno delle rimanenti province, i vini a D.O.C. ed i vini da tavola ad I.G.T. per i quali la domanda è superiore all'offerta di mercato o che presentano interessanti possibilità di mercato;
 - c) escludere da tale elenco i vini a D.O.C. oggetto, nelle ultime tre campagne di premi di abbandono definitivo della viticoltura di cui al Reg. CEE n.1442/88;
 - d) nell'ambito dei vini a D.O.C. e dei vini da tavola ad I.G.T. così individuati, dare priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto a quei vini per i quali si sono verificati reimpianti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altra regione di produzione.
- 2) all'art.3 fissa la data ultima del 31 maggio 1999 per l'invio, da parte della Regione, al Ministero per le Politiche Agricole, dell'elenco dei vini a D.O.C. e dei vini da tavola ad I.G.T. che, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1), hanno diritto all'autorizzazione dei nuovi impianti viticoli stabiliti dal Reg. (CE) n.1627/98;
- 3) all'art.4 stabilisce che, la Regione, deve comunicare al predetto Ministero per le Politiche Agricole entro la fine della campagna vitivinicola 1999/2000 - cioè entro il 31 agosto 2000 - le superfici di vigneto autorizzato ai nuovi impianti ai sensi del citato Reg. (CE) n.1627/98;

CONSIDERATO che in base alle normative vigenti i vigneti debbono essere realizzati entro le due campagne successive a quelli del rilascio dell'autorizzazione (campagna 1999/2000) e, pertanto debbono essere realizzati entro il 31 agosto 2002;

CONSIDERATO che l'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha stabilito di limitare l'autorizzazione, ai nuovi impianti di vigneti, al comparto dei vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.); escludendo, pertanto, il comparto dei vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.), in quanto si intende ampliare la categoria dei vini a D.O.C. che si posizionano nella fascia più alta della qualità dei vini prodotti nel territorio regionale;

CONSIDERATO che nell'ambito dei vini a D.O.C., il predetto Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha destinato, la superficie assegnata (ettari 124) con preferenza al vino rosso (ettari 99, pari all'80%), ciò al fine di tenere conto della tendenza del mercato e della particolare vocazione di alcuni territori della Regione Lazio per la produzione di vini rossi di qualità ed il restante 20% (pari ad ettari 25) ai vini bianchi;

CONSIDERATO che l'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha escluso dalla autorizzazione ai nuovi impianti i vini a D.O.C. "Frascati", "Colli Albani", "Colli Lanuvini", "Marino" ed "Orvieto" poiché, nell'ambito dell'applicazione dell'analogo precedente Reg. (CE) n.1592/96, non hanno completamente utilizzato la relativa quota assegnata;

CONSIDERATO che, per la provincia di Latina il totale delle quantità di vino distillato volontariamente nelle ultime tre campagne vitivinicole ha superato il 10% del totale della produzione provinciale di vino di tali campagne, pertanto il territorio della provincia di Latina viene escluso dalla autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti;


CONSIDERATO che il medesimo Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale:


- ha individuato nell'ambito delle rimanenti Province di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo i vini a D.O.C. per i quali la domanda è superiore all'offerta di mercato o che presentano interessanti possibilità di mercato;
- ha riscontrato che i vigneti destinati alla produzione di vini a D.O.C. del Lazio nelle ultime tre campagne vitivinicole non sono stati oggetto di premi per l'abbandono definitivo della viticoltura di cui al Reg.CEE n.1412/88;
- ha dato priorità, nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovi impianti, a quei vini a D.O.C. per i quali sono stati effettuati reimpianti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto;

CONSIDERATO che i suddetti criteri sono stati sottoposti, in data 16 dicembre 1998, all'esame della Commissione Regionale per i Problemi Vitivinicoli al fine di individuare quei vini a D.O.C. per i quali sussistono i requisiti stabiliti dalla Unione Europea e dall'art.2 del D.M. 27.11.98;

CONSIDERATO che la predetta Commissione Regionale per i Problemi Vitivinicoli ha condiviso i suddetti criteri;

CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.103, del 05/05/1999 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole



- si dovranno utilizzare, nell'ambito dei vitigni complementari previsti dalla base ampelografica, i cosiddetti vitigni nobili;

CONSIDERATO che la richiamata Commissione Regionale per i Problemi Vitivinicoli, in merito alle predette indicazioni tecniche per l'impianto dei citati vigneti, ha espresso il proprio favorevole assenso;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n.7752 del 09.11.1997, ha impartito le disposizioni per l'applicazione del Reg.(CE) n.1592/96 riguardante intervento analogo a quello del citato Reg.(CE) n.1627/98;

CONSIDERATO che in relazione alla nota difficoltà di reperire il materiale di moltiplicazione delle viti appare opportuno dare immediato avvio alla presentazione delle domande di autorizzazione ai nuovi impianti di vigneti per la produzione dei predetti vini a D.O.C.;


CONSIDERATO che, conseguentemente, occorre far presentare, da parte degli interessati, ai competenti Settori Decentrati Agricoltura di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, le domande da compilare, secondo il modello allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante (All.n. 1);

CONSIDERATO che nella eventualità che le domande di autorizzazione di nuovi impianti di vigneti, per un determinato vino a D.O.C. comportassero una superficie superiore a quella attribuita al medesimo vino a D.O.C., verrà definita la graduatoria tra i richiedenti, nel rispetto della attribuzione dei punteggi di seguito specificati:

- ♦ Giovane viticoltore (fino a 40 anni di età) con vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti a D.O.C. punti 13
- ♦ Viticoltore (sopra 40 anni di età) o società agricola con vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti a D.O.C. punti 10
- ♦ Viticoltore o società agricola con vigneti non iscritti all'Albo dei vini a D.O.C. punti 7
- ♦ Nuovo viticoltore (fino a 40 anni di età) punti 6
- ♦ Nuovo viticoltore (sopra 40 anni di età) o nuova società agricola punti 4
- ♦ Giovane viticoltore, viticoltore, nuovo viticoltore, società agricola, che realizza il vigneto con una densità non inferiore a n.2500 viti per ettaro, con forma di allevamento diversa dal tendone e con l'utilizzazione, nell'ambito dei vitigni complementari previsti dalla base ampelografica, dei vitigni cosiddetti nobili ulteriori punti 10

CONSIDERATO che qualora, per qualcuno dei suddetti n.13 vini a D.O.C., la superficie richiesta sia eccedente, rispetto alla disponibilità, è necessario prevedere che la superficie attribuibile a ciascun richiedente non deve superare i 2 (due) ettari;

CONSIDERATO che in vigore di un diritto di reimpianto, la realizzazione del vigneto eventualmente autorizzato, ai sensi del citato Reg.(CE) n.1627/98, è subordinata all'esercizio dello stesso diritto di reimpianto da parte della ditta interessata;

 **Presidente**
Assessore
Segretario



CONSIDERATO che le ditte che hanno trasferito, ai sensi del Reg.CEE n.822/87 articolo 7 paragrafo 2 comma 2, l'esercizio del diritto di reimpianto non possono effettuare nuovi impianti di vigneti nella propria azienda;

RITENUTO che non sono accoglibili le domande presentate dalle ditte che hanno beneficiato:

- del premio di abbandono definitivo di talune superfici vitate, di cui al Reg.CEE n.456/80, a decorrere dalla campagna viticola 1983/84;
- del premio di abbandono di talune superfici vitate di cui al Reg.CEE n.777/85;
- del premio di abbandono definitivo di talune superfici vitate, di cui al Reg. CEE n.1442/88;

CONSIDERATO che, per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti di vigneti a D.O.C. è necessario prevedere che i Settori Decentrati Agricoltura di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo completino l'istruttoria delle richieste di autorizzazione entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande;

CONSIDERATO che i Settori Decentrati Agricoltura entro dieci giorni dal termine stabilito per la conclusione dell'istruttoria formuleranno, per ciascun vino a D.O.C. interessato, la graduatoria - da compilare secondo il modello allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante (All.n.2) - delle relative richieste sulla base dell'attribuzione dei punteggi come specificato in precedenza, inviando copia di ciascuna graduatoria al Settore 63;

CONSIDERATO che per i n.10 vini a D.O.C. per i quali la zona di produzione ricade interamente in una sola provincia appare opportuno incaricare i competenti Settori Decentrati Agricoltura ad emettere, entro 10 giorni dal suddetto termine stabilito per la formulazione della graduatoria direttamente gli atti di autorizzazione - ad impiantare i nuovi vigneti a D.O.C. - in conformità con le risultanze della graduatoria delle domande relative al medesimo vino a D.O.C. e tenendo presente che qualora la superficie richiesta sia eccedente, rispetto alla disponibilità, la superficie attribuibile a ciascun richiedente non deve superare i 2 (due) ettari; tuttavia i medesimi Settori Decentrati Agricoltura possono sottoporre la graduatoria in argomento alla Commissione Collegiale - più avanti specificato - per la individuazione delle superfici da autorizzare ai nuovi impianti per ciascun vino a D.O.C. interessato;

CONSIDERATO che per i restanti n.3 vini a D.O.C. ("Cerveteri", "Tarquinia" e "Colli della Sabina") per i quali la zona di produzione ricade in due provincie i competenti Settori Decentrati Agricoltura trasmetteranno, entro 10 giorni dal citato termine stabilito per il completamento dell'istruttoria, al Settore 63, per ciascun vino a D.O.C., la graduatoria delle relative domande formulata in base alla attribuzione dei punteggi come sopra specificato e riportante, per ciascuna ditta la superficie richiesta per il nuovo impianto di vigneto, distinta per i vini a D.O.C. "Cerveteri" e "Tarquinia" tra vino bianco e vino rosso;

CONSIDERATO che, per i predetti n.3 vini a D.O.C., la individuazione delle superfici di nuovi impianti da autorizzare e delle rispettive ditte beneficiarie - in conformità della relativa graduatoria, per ciascuna delle due provincie interessate - sarà effettuata, entro 10 giorni dall'invio delle graduatorie di cui al precedente considerato, presso il Settore 63, da una Commissione Collegiale costituita dal Dirigente dell'Ufficio I

Commissione Settoriale
Agricoltura
Dr. Massimo

kw

del Settore 63, dal Dirigente dell'Ufficio I (Produzione Agricola) di ciascun Settore Decentrato Agricoltura interessato;

CONSIDERATO che in relazione alla individuazione, da parte della predetta Commissione Collegiale, delle superfici da autorizzare, per ciascuna provincia interessata, come nuovi impianti per ognuno dei predetti n.3 vini a D.O.C., e delle rispettive ditte beneficiarie dell'autorizzazione, i competenti Settori Decentrati Agricoltura emetteranno i relativi atti di concessione entro 10 giorni successivi alla riunione della predetta Commissione Collegiale;

CONSIDERATO che i medesimi Settori Decentrati Agricoltura avranno cura di inviare al Settore 63, per ciascuno dei n.13 vini a D.O.C., l'elenco delle ditte autorizzate alla realizzazione del vigneto a D.O.C. con l'indicazione, a fianco di ciascuna ditta, della relativa superficie, distinta, ove necessario, tra vino bianco e vino rosso;

CONSIDERATO è opportuno prevedere che i competenti Settori Decentrati Agricoltura, qualora le autorizzazioni concesse dovessero decadere per qualsiasi motivo, provvederanno a concedere ulteriori autorizzazioni a nuovi impianti di vigneto nel rispetto della graduatoria delle domande relative allo stesso vino a D.O.C. e tenendo presente che comunque la superficie attribuibile, a ciascun richiedente, non deve superare i 2 (due) ettari;

CONSIDERATO che è, altresì, opportuno prevedere che i competenti Settori Decentrati Agricoltura provvederanno a vigilare affinché i nuovi impianti di vigneti autorizzati e gli eventuali diritti di reimpianto dei vigneti vengano realizzati, sia nel rispetto della superficie assegnata che nel rispetto dei tempi concessi per la realizzazione ed, inoltre, che detti nuovi vigneti vengano iscritti all'Albo dei vigneti del relativo vino a D.O.C., dando comunicazione, al Settore 63, dell'avvenuta osservanza dei predetti adempimenti;

CONSIDERATO di incaricare l'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ad apportare gli eventuali adeguamenti e rettifiche qualora il Ministero per le Politiche Agricole e/o l'Unione Europea dovessero fare eventuali osservazioni sui vini a D.O.C. individuati per la autorizzazione ai nuovi impianti ai sensi del Reg. (CE) n.1627/98;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.12, art.17, comma 32;

all'unanimità ed in conformità con le premesse.

DELIBERA

- 1) di prendere atto sia della superficie di n.124 ettari assegnata alla Regione Lazio dal Ministero per le Politiche Agricole con Decreto in data 27.11.98 per la realizzazione, ai sensi del Reg.(CE) n.1627/98, di nuovi impianti di vigneti a D.O.C., che della ripartizione di detta superficie tra i n.13 vini a D.O.C. specificati in premessa;
- 2) di approvare l'attribuzione dei punteggi, specificati in premessa, previsti per la compilazione della graduatoria, per ciascuno dei predetti n.13 vini a D.O.C., delle

richieste presentate per ottenere l'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti dei medesimi vini a D.O.C.

- 3) ai fini dell'innalzamento della qualità del vino ottenuto dall'uva prodotta dai vigneti in argomento, di invitare i viticoltori interessati ad attenersi alle seguenti indicazioni tecniche:
- gli impianti dei vigneti stessi dovranno essere effettuati con una densità non inferiore a 2.500 viti per ettaro;
 - non dovrà essere utilizzata la forma di allevamento a tendone;
 - si dovranno utilizzare, nell'ambito dei vitigni complementari previsti dalla base ampelografica, i cosiddetti vitigni nobili.
- 4) di non accogliere, come specificato in premessa, le domande presentate dalle ditte che hanno beneficiato dei premi di abbandono definitivo di superfici vitate di cui al Regolamento n.456/80, a decorrere dalla campagna viticola 1983/84, nonché dei premi di abbandono definitivo di superfici vitate di cui ai Regolamenti CEE n.777/85 e n.1442/88;
- 5) di prendere atto che le ditte che hanno trasferito, ai sensi del Reg. CEE n.822/87 art.7 paragrafo 2 comma 2°, l'esercizio del diritto di reimpianto non possono effettuare nuovi impianti di vigneti nella propria azienda;
- 6) di prendere, altresì, atto che in vigenza di un diritto di reimpianto, la realizzazione del vigneto eventualmente autorizzato, ai sensi del citato Reg. (CE) n.1627/98, è subordinata all'esercizio dello stesso diritto di reimpianto da parte della ditta interessata;
- 7) di incaricare, come specificato in premessa, i competenti Settori Decentrati Agricoltura di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo:
- a raccogliere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, le domande di autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti a D.O.C., da compilare secondo il modello allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1);
 - ad istruire le predette domande, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle stesse,
 - a predisporre, entro 10 giorni dalla conclusione delle istruttorie, per ciascun vino a D.O.C. interessato, la graduatoria, - da compilare secondo il modello allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante (All.n.2) - delle relative richieste, formulata sulla base della attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto 2);
 - ad emettere, entro 10 giorni dal citato termine stabilito per la formulazione delle graduatorie per i n.10 vini a D.O.C., per i quali la zona di produzione ricade interamente in una sola provincia, direttamente gli atti di autorizzazione - ad impiantare i nuovi vigneti a D.O.C. - in conformità con le risultanze della graduatoria delle domande relative a ciascun vino a D.O.C. e tenendo presente che qualora, per qualcuno dei predetti n.10 vini a D.O.C., la superficie richiesta sia eccedente rispetto alla disponibilità, la superficie attribuibile a ciascun richiedente non deve superare i 2 (due) ettari; l'atto di autorizzazione deve indicare che l'impianto del vigneto deve essere completato entro 12 mesi dalla data della concessione e l'eventuale proroga, che può essere assentita solo per validi motivi, non può superare, comunque, il 31 agosto 2002; tuttavia i medesimi Settori Decentrati Agricoltura possono sottoporre la graduatoria in argomento alla Commissione Collegiale - più avanti specificata - per la individuazione delle superfici da autorizzare ai nuovi impianti per ciascun vino a D.O.C. interessato;
 - ad inviare, entro 10 giorni dal citato termine stabilito per il completamento delle istruttorie al Settore 63 - per i restanti n.3 vini a D.O.C. ("Cerveteri", "Tarquinia", e

Assessore S. Lucia
Agricoltura
Dr. *[firma]*

[firma]

- "Colli della Sabina") per i quali la zona di produzione ricade in due provincie - la graduatoria, delle relative domande, formulata sulla base della attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto 2), e riportante, per ciascuna ditta interessata la superficie richiesta per il nuovo impianto di vigneti, distinta, per vini a D.O.C. "Cerveteri" e "Tarquinia" tra vino bianco e vino rosso;
- 8) di incaricare la Commissione Collegiale - costituita come specificato in premessa - ad individuare, entro 10 giorni dall'invio della graduatoria di cui all'ultimo trattino del precedente punto 7), per i n.3 vini a D.O.C. di cui al medesimo ultimo trattino, del precedente punto 7) la superficie dei nuovi impianti di vigneti a D.O.C. da autorizzare e le rispettive ditte beneficiarie, in conformità con le risultanze della graduatoria formulata per ciascuna delle due provincie interessate e tenendo presente che qualora, per qualcuno dei predetti n.3 vini a D.O.C., la superficie richiesta sia eccedente rispetto alla disponibilità, la superficie attribuibile a ciascun richiedente non deve superare i 2 (due) ettari;
- 9) di incaricare, i competenti Settori Decentrati Agricoltura, ad emettere entro 10 giorni successivi alla riunione della Commissione Collegiale di cui al precedente punto 8) gli atti di autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti a D.O.C. relativi a ciascuna provincia, per la superficie e le ditte individuate dalla Commissione Collegiale di cui al precedente punto 8) precisando negli stessi atti che l'impianto dei vigneti deve essere completato entro 12 mesi dalla data della concessione e l'eventuale proroga, che può essere assentita solo per validi motivi, non può superare, comunque, il 31.08.2002;
- 10) di incaricare, altresì, i medesimi Settori Decentrati Agricoltura, competenti per territorio, a trasmettere al Settore 63, per ciascuno dei citati n.13 vini a D.O.C., l'elenco delle ditte autorizzate alla realizzazione di nuovi impianti di vigneti a D.O.C., con l'indicazione, a fianco di ciascuna ditta, della relativa superficie, distinta tra vino bianco e vino rosso nei relativi vini a D.O.C. interessati;
- 11) di incaricare i competenti Settori Decentrati Agricoltura - qualora le autorizzazioni concesse dovessero decadere per qualsiasi motivo - a concedere ulteriori autorizzazioni a nuovi impianti di vigneto nel rispetto della graduatoria delle domande relative allo stesso vino a D.O.C. e tenendo presente che comunque la superficie attribuibile, a ciascun richiedente, non deve superare i 2 (due) ettari;
- 12) di incaricare infine, i medesimi competenti Settori Decentrati Agricoltura, a riscontrare se le ditte - che avendo previsto nuovi impianti di vigneti volti all'innalzamento della qualità del vino, hanno beneficiato, ai fini della graduatoria, di un supplemento di punti 10 - hanno effettivamente realizzato i nuovi impianti dei vigneti stessi con una densità di almeno di n.2.500 viti per ettaro, adottando forme di allevamento diverse dal tendone ed utilizzando, nell'ambito dei vitigni complementari previsti dalla base ampelografica, i vitigni cosiddetti nobili;
- 13) di incaricare l'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ad apportare gli eventuali adeguamenti e rettifiche qualora il Ministero per le Politiche Agricole e/o l'Unione Europea dovessero fare eventuali osservazioni sui predetti vini a D.O.C. individuati ai fini dell'autorizzazione ai nuovi impianti di vigneto ai sensi del Reg. (CE) n.1627/98;
- 14) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, art.17, comma 32.

AP-MN/sg gf/C-DEL-1592

ASSEMBLEA REGIONALE
Agricoltura e
D. Ministero

IL PRESIDENTE: fto PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

ALLEG. S. DEED. N. 3035
DEL
ALL. N.1

MODELLO DI DOMANDA

AL SETTORE DECENTRATO
AGRICOLTURA DI

OGGETTO: Reg. (CE) n.1627/98 del 20.07.1998. Domanda di nuovo impianto di vigneto per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) (3).


I. sottoscritt
C.F. o Partita I.V.A., nat. a
il residente nel Comune di Fraz. o Località
..... Via Telefono
nella qualità di (1) dell'Azienda Agricola ubicata nel
Comune di Fraz. o Località
Via condotta (2)
della superficie complessiva di ettari di cui ha coltivati a
vigneto, per la produzione di uva da vino, così distinti:
- ha di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti per la
produzione del vigneto a D.O.C. (3);
- ha di vigneto per la produzione di vino ad Indicazione
Geografica Tipica (I.G.T.) o di vino comune da tavola

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunitario n.1627/98 l'autorizzazione per il nuovo impianto di viti per la produzione del seguente vino a D.O.C. (3), nei terreni appresso specificati:

- Comune di Foglio Particelle
superficie interessata ettari
 - Comune di Foglio Particelle
superficie interessata ettari
 - Comune di Foglio Particelle
superficie interessata ettari
- Totale superficie interessata ettari

Assessorato Agricoltura e Pesca
Assessorato Agricoltura e Pesca



Tale vigneto verrà realizzato con una densità di n. _____ viti per ettaro, adottando la forma di allevamento a _____, con la utilizzazione nell'ambito dei vitigni complementari previsti dalla base ampelografica, dei seguenti vitigni cosiddetti nobili, _____ (5);

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

- che l'Azienda interessata alla presente domanda HA/NON HA (4) beneficiato del premio di abbandono di talune superfici vitate di cui al Reg. n.456/80 a decorrere dalla campagna viticola 1983/84, nonché dei premi di abbandono di superfici vitate di cui ai Regolamenti (CEE) n.777/85 e Reg. n.1442/88;
- che l'Azienda interessata E'/NON E' (4) titolare di un diritto di reimpianto di vigneto per la produzione di uva da vino non ancora esercitato;
- che è a conoscenza che in vigenza del predetto diritto di reimpianto la realizzazione del vigneto eventualmente autorizzato, ai sensi del citato Reg.(CE) n.1627/98, è subordinata all'esercizio del diritto di reimpianto medesimo;

S I I M P E G N A

a comunicare, altresì, al Settore Decentrato Agricoltura in indirizzo, la data in cui è stata completata l'esecuzione sia del nuovo impianto di vigneto, che dell'eventuale reimpianto di cui al relativo diritto di reimpianto.


Data

F I R M A

.....

NOTE

- (1) proprietario, affittuario, etc...;
- (2) in economia diretta, in affitto, a mezzadri, etc...;
- (3) indicare il nome del vino, precisando se bianco o rosso nei casi in cui il disciplinare di produzione prevede tali specificazioni;
- (4) cancellare ciò che non interessa;
- (5) elencare i vitigni cosiddetti nobili.



REG. I CR) N. 1621/58

REGIONE AGRICOLA EMILIANA VIGNETI A. D. S. C.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA N. 3035

VIGNETI AUTORIZZATI N.

DEL ... GIUGNO 1959

ELIY

VITICOLTORE	PROVINCIA (SIGLAI)	SUPERFICIE (ETTARI)	VITICOLTURA		VITICOLTURA		DENSITA' (PIANTI/HA)	PENSACIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO	GRADUATORIA
			PIANO A	PIANO B	PIANO A	PIANO B			
			40 ANNI DI VITA'						
			0	0	0	0			
			SOCIETA' AGRICOLA	SOCIETA' AGRICOLA	SOCIETA' AGRICOLA	SOCIETA' AGRICOLA			

Bo. N. 10

(1) COLTURA DI VITICOLTURA
 (2) VITICOLTURA O SOCIETA' AGRICOLA che realizza il vigneto con una densita' non inferiore a n. 3500 viti/ha con forma di allevamento diversa dal tendone e con l'utilizzazione, nell'ambito dei vigneti complementari previsti dalla base ampelografica, dei vigneti cosiddetti nobiliti.